



Collocamento Mirato
Ambito Territoriale di Forlì-Cesena

Numero identificativo della marca da bollo:

Schema approvato con Atto di Determinazione n° 136 del 2/12/2016 e ss.mm.ii.

**CONVENZIONE PER PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE
DISABILI**

Art. 11, commi 1, 2, 3, della Legge 12 marzo 1999 n.68

Premesso:

- che l'**art.11 della L. 68/99** prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.68/99;
- che il comma 2 del medesimo art.11 della L. 68/99 consente, nell'ambito della convenzione di programmazione degli inserimenti, di convenire anche, tra le altre, il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;

L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, codice fiscale n. 91388210378, d'ora in poi denominata anche semplicemente "Agenzia" o "Agenzia lavoro", rappresentata ai sensi della determinazione dirigenziale n. 14 dell'11/01/2024, da Rita Nappa, Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione di Direzione – Collocamento Mirato Ambito Territoriale di Forlì-Cesena;

e il datore di lavoro
con sede in..... codice fiscale/partita
IVA..... rappresentato dal Sig.
....., in qualità di legale rappresentante.

convengono quanto segue:

Articolo 1

Il datore di lavoro che nel prospetto riepilogativo inviato con la situazione occupazionale alla data del _____ ha evidenziato una situazione occupazionale tale per cui risulta obbligato all'assunzione di n. _____ lavoratori disabili di cui al comma 1 dell'art.1 della legge 12 marzo 1999

n° 68, si impegna ad adempiere all'obbligo previsto dalla presente legge secondo il seguente programma:

data entro il	N° lavoratori	Modalità di adempimento	Mansioni	note

Articolo 2

Il datore di lavoro provvederà al rispetto del programma di inserimento effettuando, con la cadenza definita nello schema di cui all'art. 1, regolari richieste di avviamento dei lavoratori, già individuati nel corso delle procedure preliminari di scelta e selezione dei candidati.

A tale scopo l'Ufficio per il Collocamento mirato si impegna a fornire ogni supporto necessario per l'individuazione dei soggetti disabili più idonei all'inserimento lavorativo mediante la produzione, su richiesta, di elenchi selettivi dei propri iscritti, attivando eventualmente il raccordo con i servizi socio-sanitari territoriali.

Articolo 3

Qualora nel programma di inserimento lavorativo siano previste assunzioni di soggetti disabili in postazioni di particolare complessità e in tutti i casi nei quali si preveda il ricorso a tirocini formativi e/o di orientamento precedenti all'effettiva assunzione, il ricorso a strumenti di integrazione lavorativa, il datore di lavoro si impegna a definire programmi *ad hoc* con l'Ufficio competente o, nel caso di tirocini formativi, con i soggetti promotori individuati dalla normativa vigente.

Articolo 4

La durata della presente convenzione è pari a n. _____ mesi dalla data di stipula.

L'attività di valutazione, svolta dall'Ufficio per il Collocamento mirato competente, potrà comportare la proposta di modifiche e di eventuali interruzioni della convenzione.

L'applicazione della convenzione potrà essere interrotta al verificarsi di gravi irregolarità da del datore di lavoro nella conduzione del programma.

Articolo 5

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell'esito occupazionale delle convenzioni precedenti.

Articolo 6

Per tutta la durata della presente convenzione il datore di lavoro è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L.68/99, o comunque **coperto rispetto all'aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma di cui allo schema dell'art.1.**

Articolo 7

I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di ciascuno dei due contraenti, nei casi in cui vengano a modificarsi oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al programma di inserimento.

Visto, letto e sottoscritto digitalmente,
....., (data)

Rita Nappa

(Titolare di Incarico di Elevata
Qualificazione di Direzione –
Collocamento Mirato Ambito Territoriale
di Forlì-Cesena)

(Rappresentante legale del datore di
lavoro)

